



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 808 del 28/10/2021

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA OMISSIS 1, OMISSIS 2, OMISSIS 3 E OMISSIS 4 AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTR N. 185/2021 DI CONFERMA DELLA SENTENZA DELLA CPT DI PISA N. 112/03/2018 CON CUI VENIVANO CONFERMATI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NN. 114098, 114102, 114104114100, RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2010 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO IARIA DEL FORO DI FIRENZE – CIG Z0F33A06B8

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

- 1) Dà atto della necessità di costituirsi in giudizio nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione promosso con ricorso dai Sig.ri Omissis 1, Omissis 2, Omissis 3 e Omissis 4 avverso la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Pisa n. 185/2021 di conferma della sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Pisa n. 112/03/2018 con cui venivano confermati gli avvisi di accertamento ICI nn. 114098, 114102, 114104114100, relativi all'anno di imposta 2010, previa Informativa di Giunta n.29 del 26/10/2021.
- 2) Conferisce incarico legale all'Avv. Domenico Iaria (C.F. RIADNC57T21G702C), con studio in Firenze, Via De' Rondinelli n.1, 50123, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere nonché sottoscrivere ogni atto del processo.
- 3) Impegna a favore dell'Avv. Domenico Iaria, quale corrispettivo per l'attività professionale nel giudizio sopra descritto, la somma di euro 4790,04 comprensiva di spese generali, spese di trasferta,

cap e Iva, al Cap 10102322480- Livello V 1030299002) "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio 2021, come da preventivo trasmesso dall'Avv. Domenico Iaria (prot. N° 0036094/2021), conservato agli atti d'ufficio;

4) Informa l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;

5) Dà atto che i dati contenuti nel presente provvedimento, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR – Reg. UE 2016/679 e sono conservati agli atti d'ufficio;

6) Nomina l'avv. Domenico Iaria. responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti;

MOTIVAZIONE

I Sig.ri Omissis 1, Omissis 2, Omissis 3 e Omissis 4, proprietari di un terreno edificabile sito nel Comune di Pontedera e ricadente nel PIP 4, impugnavano gli avvisi di accertamento ICI nn. 114098,114102,114104,114100, relativi all'anno d'imposta 2010, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa. I terreni oggetto d'imposta erano stati inseriti fino al 2006 nel PIP 4, comparto soggetto a piano attuativo o intervento diretto ricadente in zona D sottozona D1. Tale Piano è tuttavia decaduto in seguito alla sentenza del Tar Toscana n.2065/2011, appellata dal Comune e oggetto di conferma con sentenza del Consiglio di Stato n. 2878/2015.

Peraltro le odierne ricorrenti impugnavano altresì la delibera di C.C. n. 8 del 17/03/2015 nella parte in cui detta la nuova disciplina urbanistica dell'area, non più subordinando l'area dei ricorrenti all'attuazione del PIP. Sulla scorta della disciplina urbanistica agli effetti delle sentenze del GA, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 5 c.5 d.lgs 504/92 sul valore dei terreni. I giudici tributari di primo grado, con sentenza n. 112/03/2018, hanno accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dei terreni, per i quali l'edificabilità era condizionata ma non esclusa, determinando il valore dell'area in euro 38/mq, come stabilito anche dalla deliberazione di CC n.66/2006. Tale decisione è stata confermata con sentenza della Commissione Regionale Tributaria n. 185/2021.

Con prot. n. 0031310 del 22/09/2021, gli odierni ricorrenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Carloni, hanno notificato a questa A.C. il ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sez. V. n. 185/2021, pronunciata il 26 gennaio 2021 e depositata il 16 febbraio 2021.

Considerato che le sentenze di primo e secondo grado sono entrambe favorevoli al Comune, si manifesta la necessità della costituzione in giudizio, mediante la notificazione di controricorso, sussistendo valide e fondate ragioni per resistere in giudizio ed ottenere il rigetto del ricorso.

Considerati i tempi brevissimi per per la predisposizione e notifica del controricorso per Cassazione, il conferimento dell'incarico legale deve essere formalizzato con un'urgenza tale da renderlo incompatibile con l'espletamento di qualsiasi procedura di affidamento.

Per tali motivi, l'Ufficio scrivente ha ritenuto di interpellare l'Avv. Domenico Iaria, che difende l'amministrazione nei giudizi tributari in Cassazione vertenti sul valore delle aree edificabili e risultante in possesso della necessaria competenza e di comprovata esperienza in materia, documentata da C.V. agli atti del fascicolo.

Con nota prot. N° 0036094/2021, l'Avv. Domenico Iaria ha inviato a mezzo mail il preventivo per il ricorso in oggetto di euro 2935,00, oltre oneri. Il preventivo risulta congruo, in quanto calcolato sui valori medi di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e s.m.i.

Per tali motivi, è stata ravvisata l'opportunità di conferire incarico all'Avvocato Domenico Iaria del Foro di Firenze.

Dato atto che:

– l'art.17 del Nuovo Codice Appalti esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

– in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 purché motivato in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;

– è necessario temperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n.50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa

– le Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» del 24/10/2018, affermano che nel caso di patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica e già esistente lite (art. 17, c.1 lett. D) , n.1) si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli art. 2229 e ss. C.C.

Vista la deliberazione AVCP n.556 del 31.05.2017 che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 136/2000.

Data la particolare esperienza e conoscenza nella materia del contendere, desumibile da C.V. del legale, acquisito agli atti.

Considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa informativa di giunta n. 29/2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente
- D.M. n. 140/2012 e s.m.i “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”
- L’art. 114, c. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni
- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. "
- Dlgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d)
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate"
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1° marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;
- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio “Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici” alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022.
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 31/12/2020 e dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 31/12/2020.

- Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n° 5 del 28.01.2021, successivamente modificato ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 32 del 30/03/2021, esecutiva;

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A- dati sensibili

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2021	Spese legali- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	10102322480 v liv. 1030299002	Avvocato Domenico Iaria	4790.4

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Cinzia Ciampalini, c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it, 0587/299224

IL DIRIGENTE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.